



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Gruppo di lavoro PRIVACY

LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI CONSILIARI DI CARATTERE POLITICO CONTENENTI DATI PERSONALI DI TERZI

Approvato dal Tavolo dei Segretari generali del 30 marzo 2023

L'esigenza di ampliare la conoscibilità dell'attività istituzionale delle assemblee legislative ha indotto molte amministrazioni consiliari ad implementare e differenziare i canali di comunicazione e ad avvalersi in misura sempre maggiore delle moderne tecnologie, in grado di raggiungere una platea enormemente più ampia di destinatari rispetto alle tradizionali forme di pubblicità (quali le pubblicazioni a stampa e l'accesso fisico del pubblico all'aula e alle commissioni).

In quest'ottica molti consigli regionali hanno scelto di utilizzare il portale istituzionale come (principale) canale di diffusione del contenuto degli atti politici e dei lavori degli organi consiliari. Ciò è confermato dagli esiti di una recente ricognizione effettuata dal gruppo di lavoro privacy della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome (svolta tra il mese di gennaio e maggio 2022), a cui hanno partecipato dodici consigli/assemblee regionali (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Calabria, Sardegna, Puglia, Veneto, Lazio e Liguria) e i due Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Dalla ricognizione è emerso che tutte le amministrazioni consiliari suindicate pubblicano sul proprio sito istituzionale interrogazioni e interpellanze (e nella stragrande maggioranza dei casi sono pubblicate anche le risposte degli esecutivi regionali), nonché i verbali e i resoconti dei lavori dell'assemblea, oltre alle riprese audiovideo delle sedute d'aula. Elevata anche la percentuale di consigli che pubblicano sul sito i verbali e i resoconti integrali delle sedute delle commissioni; minore è, invece, la diffusione dei resoconti integrali e delle riprese audiovideo di audizioni o consultazioni svolte in commissione.

La diffusione via web di queste informazioni, realizzando una forma di pubblicità "istituzionale" di tipo permanente, ben diversa dalla mera divulgazione cartacea, pone delle problematiche legate all'eventuale presenza di dati personali (talora anche sensibili) negli atti e nei documenti da pubblicare sul sito.

La maggior parte dei consigli regionali/provinciali che hanno aderito all'iniziativa del gruppo di lavoro privacy ha già adottato – anche se talora solo in via di prassi – misure e accorgimenti tecnici per tutelare le situazioni giuridiche delle persone terze citate negli atti. Si tratta di misure spesso convergenti (ad esempio, si fa ampio ricorso all'oscuramento d'ufficio dei dati sensibili e giudiziari e dei dati relativi alla salute), ma in qualche caso anche molto diverse (ad esempio, solo in qualche assemblea è prevista la non pubblicazione d'ufficio di tutti i documenti contenenti informazioni personali, ossia riferite a persone identificate o identificabili).

Una riflessione comune da parte delle amministrazioni consiliari sul rapporto tra pubblicità dei lavori e protezione dei dati personali – già auspicata dagli uffici del Garante (vedi incontro promosso dalla Conferenza nel mese di maggio del 2018) – ha consentito di individuare alcune buone pratiche per tutelare il diritto alla riservatezza dei terzi menzionati negli atti politici e nei lavori d'assemblea.

Si tratta di indicazioni di carattere generale strutturate in forma di check list che, tenendo conto delle soluzioni già approntate dalle singole assemblee, rappresentano una sorta di base minima condivisa di cautele, suscettibili – anche in ottica di maggiore prudenza - di implementazione e integrazione da parte di ciascuna amministrazione.

Nella stesura del documento si è altresì tenuto conto delle indicazioni da ultimo fornite dal Garante nell'ordinanza ingiunzione di data 8 luglio 2021 (doc. web n. 9701570), riferita ad un caso di pubblicazione sul sito istituzionale di un'interrogazione contenente dati personali comuni.



1° Verificare la presenza di dati personali negli atti consiliari di carattere politico prima della loro pubblicazione sul sito istituzionale

In linea generale si raccomanda una verifica preventiva del contenuto degli atti consiliari di carattere politico (ovvero degli atti di indirizzo, come ad es. mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, e degli atti di sindacato ispettivo, come ad es. interrogazioni, mozioni e interpellanze), dei verbali e dei resoconti delle sedute e di ogni altro documento (anche audio-video) destinato alla diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale, per rilevare l'eventuale presenza di dati personali di terzi e la loro natura (ossia se si tratti di dati personali comuni, di particolari categorie ai sensi dell'art. 9 RGPD o di dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 RGPD).

2° Fornire direttive preventive in ottica di privacy by design

È buona prassi introdurre interventi informali e suasori da parte degli uffici nei confronti dei consiglieri in fase di presentazione degli atti, a tutela dei dati personali di terzi, volto a suggerire la riformulazione dei testi da parte del presentatore, o comunque richiamare l'attenzione sull'importanza di selezionare i dati personali da utilizzare nella redazione degli atti soggetti a pubblicazione (ad esempio, per eliminare i riferimenti nominativi non necessari o quando si tratti di dati sensibili o relativi alla salute), informando che si potrà provvedere all'esclusione d'ufficio del dato, previa notizia al presentatore dell'atto.

È opportuno che analoghe azioni di sensibilizzazione siano rivolte anche agli uffici di supporto della giunta (ad es. nel corso di riunioni e contatti informali).

In quest'ottica può essere utile l'adozione di circolari o linee guida destinate agli uffici e, in caso di necessità, di note o raccomandazioni da parte del Presidente del Consiglio rivolte a consiglieri e assessori.

3° Oscuramento dei dati personali "sensibili" e "giudiziari" riferiti a terzi, menzionati in atti politici, processi verbali o resoconti o registrazioni audio-video dei lavori da pubblicare sul sito

In considerazione del quadro di garanzie particolarmente stringenti previste per le informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a sindacati, la vita sessuale e i dati relativi a provvedimenti giudiziari di natura penale – garanzie che si applicano anche ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di pubblicità istituzionale – si raccomanda di oscurare tali tipologie di dati negli atti e documenti di carattere politico da pubblicare sul portale istituzionale.

Si rammenta che la prassi (ancora) seguita di sostituire il nome e il cognome dell'interessato con le sole iniziali è da tempo considerata dall'Autorità garante non sufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e nei documenti pubblicati online, in quanto il rischio di identificare l'interessato non viene meno e anzi è tanto più probabile se, accanto alle iniziali, permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile il soggetto. Allo stesso modo, dovrebbero essere omesse o oscurate le informazioni che consentano comunque di identificare l'interessato, in particolare quando siano presenti riferimenti a soggetti che operano in contesti specifici o di ridotte dimensioni (ad esempio, riferimenti all'ubicazione, a determinate caratteristiche fisiche o fisiologiche della persona o al ruolo ricoperto in un ente di piccole dimensioni).

La decisione di diffondere tali tipologie di dati richiede un'attenta valutazione in ordine all'esistenza di una base giuridica adeguata (norma di legge o di regolamento o atto amministrativo generale con i contenuti di cui all'art. 2-sexies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679"). In ogni caso, anche in presenza di un'idonea base giuridica, devono

essere rispettati i principi di necessità, adeguatezza e pertinenza dei dati rispetto alla finalità di interesse pubblico perseguita.

4° Divieto di diffusione dei dati relativi alla salute

L'art. 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce il divieto, senza eccezioni, di diffondere dati personali relativi alla salute e quindi ogni informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, indipendentemente dalla circostanza che nell'atto o nel documento sia indicato esplicitamente lo stato di salute, compreso qualsiasi riferimento a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici, eventuali assenze dal lavoro per malattia o prestazione di servizi di assistenza sanitaria. In tali casi, si devono applicare tutte le cautele necessarie per garantire il rispetto di tale divieto.

5° Considerare i rischi derivanti dalla diffusione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale, dei dati personali comuni contenuti negli atti consiliari di carattere politico

Pur riconoscendo il valore e la centralità della pubblicità degli atti consiliari, è da escludersi qualsiasi automatismo tra obbligo di pubblicazione e diffusione online di dati e informazioni personali, anche se comuni. Il principio di pubblicità dell'attività istituzionale va sempre temperato con il diritto di riservatezza dei soggetti terzi. Da qui la necessità di valutare preventivamente i rischi per gli interessati derivanti dalla diffusione e dalla permanenza in rete (spesso per lungo tempo) di loro dati personali, contenuti in atti politici, verbali e resoconti dell'attività e nelle registrazioni delle sedute. Nel valutare il rischio di pregiudizio possono essere considerati, tra l'altro, il numero e la natura dei dati, la categoria di interessati coinvolti (ad esempio, se dipendenti, minori o appartenenti a categorie deboli), la durata della pubblicazione sul sito, la connessione con le competenze regionali, la circostanza che le informazioni siano rese pubbliche dallo stesso interessato o siano già pubbliche in forza di una norma di legge o regolamento, ovvero si riferiscano a titolari di cariche pubbliche o personaggi pubblici. A tal proposito si rammenta che la natura pubblica dell'informazione non implica che siano perciò solo diffusi da chiunque i dati personali degli interessati (ad esempio, qualora contenuti in sentenze o provvedimenti di altre autorità o diffusi dallo stesso interessato). La sola circostanza che un dato personale sia già pubblico non legittima mai un soggetto pubblico a reiterare automaticamente una nuova diffusione, perché ogni nuova diffusione può costituire un *vulnus* per l'interessato: in ogni caso si può procedere alla diffusione solo di dati personali che siano stati valutati come rilevanti e funzionali rispetto all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione. Rimane ferma la pubblicazione di dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria, inclusi i collegamenti ipertestuali alla fonte di pubblicazione qualora previsto da idonea base giuridica.

6° Adottare misure e accorgimenti idonei a ridurre il rischio di pregiudizi derivante dalla diffusione sul sito di dati personali contenuti in atti politici

Una misura che risponde all'esigenza di ridurre il rischio di pregiudizio per i diritti degli interessati menzionati negli atti politici e nella documentazione dell'attività degli organi assembleari è la deindicizzazione delle pagine web in cui questi sono inseriti, onde evitare la cattura dei contenuti da parte dei motori di ricerca generalisti. È consigliabile privilegiare funzionalità di ricerca interne al sito istituzionale, che assicurano accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità sottese alla pubblicazione.

7° Valutare la possibilità di pregiudizio ad altri interessi costituzionalmente protetti

Si reputa opportuno, nella valutazione preventiva dei possibili pregiudizi derivanti dalla diffusione in rete di dati e informazioni personali, considerare anche profili diversi e ulteriori rispetto alla protezione dei dati personali, come ad esempio quelli attinenti alla riservatezza commerciale e ad altri aspetti su cui vi è riserbo per legge (ad esempio: il segreto istruttorio, l'onorabilità o la reputazione commerciale).

8° Direttive preventive per le sedute trasmesse in diretta streaming

Quanto alla discussione pubblica che avviene in aula o in commissione e che viene trasmessa in streaming, data l'impossibilità di un intervento preventivo che eviti la diffusione di dati personali di terzi, si suggerisce l'adozione di direttive preventive, da parte dell'organo di indirizzo politico (Presidente o Ufficio di presidenza), a cui si dovrebbero attenere tutti coloro che intervengono pubblicamente.

Con riferimento alla messa a disposizione delle registrazioni ex post, al fine di assicurare il rispetto del principio di minimizzazione occorre verificare che non vi siano dati eccedenti, soprattutto relativi a categorie particolari o dati relativi a condanne penali e a reati, intervenendo ove necessario sulle registrazioni, tramite opportune tecniche di "oscuramento".

9° Informare i soggetti terzi auditi/consultati le cui dichiarazioni sono documentate o registrate e richiedere il consenso per l'utilizzo dell'immagine

I soggetti terzi che partecipano alle consultazioni/audizioni, videoregistrate o comunque documentate mediante la redazione di verbali o resoconti pubblicati sul sito istituzionale devono essere previamente informati sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 RGPD, dando espressamente conto dei casi in cui è prevista la diffusione via web dei dati personali. Si rammenta che, ai fini della pubblicazione sul sito, è altresì necessario acquisire una liberatoria per l'utilizzo delle immagini, anche ai sensi della legge 633/1941 sul diritto d'autore.

10° Diritto alla cancellazione dei dati

A fronte di specifiche richieste di esercizio del diritto alla cancellazione dei dati (diritto all'oblio) ex art. 17 RGPD, considerato che in ambito pubblico gli enti possono avere specifici obblighi di legge relativi alla conservazione degli atti e alla documentazione delle attività istituzionali, si dovrebbero previamente individuare i criteri di valutazione della richiesta di esercizio del diritto (ad esempio, rilevanza pubblica della persona, incarichi rivestiti, situazione attuale, sopravvenienza di sentenze e tempo intercorso dalla data di pubblicazione). Si potrebbe poi valutare di individuare – con le modalità che si riterranno più opportune – specifiche fattispecie in cui il dato personale deve essere cancellato almeno dalle fonti on line, pur nel rispetto delle norme sulla conservazione e garantendo la non modificabilità degli atti originali. Si potrebbero adottare soluzioni tecniche tese a impedire il reperimento dell'atto con motori di ricerca esterni (deindicizzazione).

